



Tribunale Ordinario di Venezia
Sezione Fallimentare

N. 11/2021

Il Giudice delegato, dott.ssa Tania Vettore

rilevato che:

- il sig. _____ (c.f. _____) premesso di versare in una situazione di sovraesposizione debitoria, ha depositato istanza di apertura di liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14 ter ss. L. 27 gennaio 2012, n. 3;
- ricorre la condizione di cui all'art. 6 L.3/2012, trattandosi di soggetto non sottoponibile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L. 3/2012;
- sussiste la competenza di questo Tribunale perché il ricorrente risiede in Musile di Piave (VE);
- non risulta sia stato utilizzato negli ultimi cinque anni alcuno degli strumenti previsti dalla L. 3/2012;
- si dichiara nell'istanza che il ricorrente non hanno subito uno dei provvedimenti di cui agli artt.14 e 14 bis L.3/2012 e che non ha compiuto nei cinque anni precedenti detta richiesta atti in frode ai creditori;
- ritenuta la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, tra cui la relazione particolareggiata del professionista nominato, dott.ssa _____ il quale si è espresso in ordine a:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
 - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- ritenuta la congruità della somma indicata quale occorrente al mantenimento del ricorrente, tenuto conto dei carichi familiari del medesimo;
- ritenuto, quindi, alla luce di quanto sopra, che sussistano tutti i presupposti di legge per dichiarare aperta la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 14 quinquies L. n. 3/2012;



- rilevato infine che è chiesto disporsi che al momento dell'apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;

P.Q.M.

Il G.D.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale ex art. 14 ter Legge n. 3/2012;
- 2) nomina liquidatore la dott.ssa
- 3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diviene definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 4) dispone che la domanda ed il presente decreto siano pubblicati, per estratto, sul sito del Tribunale a cura del liquidatore nominato, nonché annotati nel registro delle imprese, ove ne ricorrano i presupposti con riferimento all'attività svolta dal sig.
- 5) ordina la trascrizione del presente decreto sul patrimonio immobiliare e mobiliare registrato intestato all'istante.
- 6) ordina la consegna al liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;
- 7) fissa in € 1.951,23 mensili il limite di cui all'art. 14 ter, comma 6, lett. b), D.L. n. 3/2012.

Si comunichi all'istante ed al liquidatore.

Venezia, 14.09.2021

Il G.D.

Dott.ssa Tania Vettore

